

TI_GERICHTE 30.2015.26 vom 12. Juni 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-06-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2015.26_d20140612

FR: TI_GERICHTE 30.2015.26 du 12 juin 2014

IT: TI_GERICHTE 30.2015.26 del 12 giugno 2014

Regeste

Restituzione della rendita di vecchiaia siccome calcolata erroneamente. Son date le condizioni per rivedere la decisione di fissazione della rendita, giacché manifestamente errata. Tempestività della richiesta di restituzione. Calcolo corretto. Domanda di condono è prematura, Cassa non ha ancora deciso

Erwägungen

E. 25

cpv. 2 LPGA). Ritenuto, inoltre, che la richiesta di restituzione concerne il periodo dal 1° agosto 2014 al 30 settembre 2015, anche il termine relativo di 5 anni è stato rispettato (art. 25 cpv. 2 LPGA). 7. Quanto all'importo complessivo da restituire, non contestato, esso ammonta a Fr. 2'552.- (doc. A). Dal nuovo calcolo effettuato dalla Cassa il 6 maggio 2015 (docc. 19-28) emerge che la somma dei redditi provenienti da attività lucrative ammonta a Fr. 1'671'100.-, che il fattore di rivalutazione è di 1.223, che la durata di contribuzione è di 44 anni, che gli anni di accredito per compiti educativi sono 9 (18 x ½) e che il reddito annuo medio (RAM) nel 2014 è quindi di Fr. 56'160.-. Stanti questi dati, l'importo mensile di diritto dell'assicurato a titolo di rendita semplice di vecchiaia doveva ammontare a Fr. 1'966.- dal 1° agosto 2014 ed a Fr. 1'974.- dal 1° gennaio 2015 (doc. 28). Considerato il pagamento retroattivo della rendita di vecchiaia di Fr. 2'228.- al mese dal 1° agosto al 31 dicembre 2014 (totale Fr. 11'140.-), di Fr. 2'237.- dal 1° gennaio al 30 aprile 2015 (totale Fr. 8'948.-) e di Fr. 2'012.- dal 1° maggio al 30 settembre 2015 (totale Fr. 10'060.-), paragonato al nuovo importo di spettanza dell'assicurato (dal 1° agosto al 31 dicembre 2014 = Fr. 9'830.- + dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 = Fr. 17'766.-), la differenza di Fr. 2'552.- (Fr. 30'148.- - Fr. 27'596.-) chiesta in restituzione è pertanto senza dubbio corretta. 8. Resta da esaminare la domanda di condono che l'assicurato, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 OPGA, chiede venga decisa dal TCA. Egli fa valere la sua buona fede e sostiene che la colpa dell'errore nella fissazione dell'ammontare del suo diritto alla rendita di vecchiaia è unicamente da attribuire alla Cassa stessa. Secondo l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. A norma dell'art. 3 OPGA: " 1 L'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione. 2 Nella decisione di restituzione l'assicuratore indica la possibilità di chiedere il condono. 3 L'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono." Per l'art. 4 OPGA: " 1 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. 2 Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. 3 Le autorità cui sono state versate prestazioni in virtù dell'articolo 20 LPGA o delle disposizioni delle singole leggi non possono far valere una grave difficoltà. 4 Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato. 5 Sul condono è pronunciata una decisione.”. L’amministrazione ha evidenziato che, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (sentenza 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; sentenza 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; sentenza I 121/07 del 16 gennaio 2008, sentenza 9C_233/2007 del 28 giugno 2007: “ Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über Rückforderung und - gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid beschlägt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines entsprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich “). Nel caso di specie l’amministrazione non si è pronunciata sulla domanda di condono e quindi non si è espressa né sulla buona fede né sull’onere troppo grave, ritenendo di doversi pronunciare solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione (doc. A punto 8). Al riguardo, questo TCA rileva quanto segue. Innanzitutto, in assenza di una specifica decisione della Cassa, ritenuto il potere cognitivo limitato del Tribunale federale in caso di ricorso, per garantire alle parti un doppio grado di giudizio, è necessario che l’amministrazione si esprima per prima sul condono tramite un provvedimento impugnabile. Una decisione di questo Tribunale sarebbe quindi ora prematura. Inoltre, il TCA non potrebbe comunque pronunciarsi sulla domanda di condono dell’assicurato senza prima avere effettuato ulteriori accertamenti, segnatamente circa l’onere troppo grave che la restituzione della somma richiesta comporterebbe per il ricorrente, di modo che le condizioni per concedere il condono non possono essere considerate manifestamente adempiute. Nemmeno gli atti prodotti dall’interessato permettono di esprimersi circa la presenza di un onere finanziario gravoso in assenza, ad esempio, dell’ultima tassazione fiscale disponibile e di elementi certi inerenti la sostanza posseduta. Le parti, in applicazione del loro diritto di essere sentite, dovrebbero inoltre poter prendere posizione sul calcolo che il TCA dovrebbe effettuare. Infine, occorrerebbe comunque esaminare nel dettaglio anche l’adempimento della condizione della buona fede che il ricorrente invoca e che costituisce una condizione cumulativa, insieme all’onere troppo grave, per la concessione del condono. In tale contesto rientrerebbe pure l’esame della lagnanza sul presunto danno risultante dalla diminuzione della rendita attribuitagli, visto che l’assicurato ha scelto di prelevare il capitale della previdenza professionale piuttosto che riceverla sotto forma di rendita. Da quanto precede discende che, non essendo qui dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 cpv. 3 OPGA, la domanda di condono

formulata dal ricorrente dovrà essere decisa dalla Cassa di compensazione dopo che la presente decisione di restituzione sarà cresciuta in giudicato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.